

lonizzazione interna e delle società commerciali. E debbo avvertirvi che io non ho nessuna fobia contro queste società commerciali, anzi nella relazione avete visto con quale doveroso riguardo ho parlato di quella classe agricola dei gabelloti che sono stati la testa di turco di tutte le critiche sul latifondo, mentre io riconosco che da noi hanno compiuto in quest'ultimo secolo molto bene, ed hanno creato la cerealicoltura razionale in Sicilia, e sono benemeriti dell'economia nazionale, come credo di aver dimostrato nella mia relazione. Ma certamente, malgrado tali benemerenze, le società di speculazione non appaiono così aureolate di simpatia agli occhi del legislatore come le altre cinque categorie di enti che sono elencate nell'articolo sei.

Ora, l'articolo 10 del disegno di legge della Commissione tendeva a limitare le forme di attività dell'Istituto vigilato dallo Stato e dalle società commerciali di speculazioni: non permettiamo a voi, società commerciali, ciò che permettiamo alle cooperative agricole; noi vogliamo che voi eseguiate la trasformazione agraria, ma subito dopo siete obbligati a rispondere a quel fine sociale più ampio che è la obbligatoria ripartizione delle terre ai lavoratori. Perché questo è il fine sociale della legge!

Dopo una elaborazione di non so più quante sedute della Commissione, un bel giorno si riuniscono alcuni colleghi, e in men che si dica mettono sull'articolo dieci un cappelletto che lo schiaccia e viene a togliere ogni scopo a tutta la legge! Sentite:

« I terreni espropriati (da tutte e sei le categorie di enti esproprianti, non da quelle due sole!) non possono essere alienati o altrimenti ceduti in proprietà, fino a quando non sia stato eseguito il piano di bonificazione ».

Or, come volete che una cooperativa di lavoratori, dove dei poveri diavoli vuotano le loro calze di lana per avere subito il terreno, si possa impegnare ad una impresa simile quando ha la certezza che prima di dieci anni il singolo lavoratore che ha messo fuori tutti i propri risparmi non avrà il proprio pezzo di terra? È un tradimento che facciamo alle associazioni dei lavoratori, il votare questo articolo! (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori*).

Questa è la verità. Non si votano così, con tale faciloneria, di queste improvvisazioni; in un articolo che era nato, invece, per limitare con austerità il campo di attività degli speculatori!

Non è lecito che, a disegno o per inconsapevolezza, non importa, si adulteri così lo scopo della legge, ed io reclamo dalla Camera l'attenzione sul voto che sta per dare, perchè mi parrebbe un vero tradimento fatto anche ai nostri propositi il votare l'emendamento Caetani così come è stato proposto!... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giavazzi.

GIAVAZZI. Mi pare che bisogna considerare queste questioni con un po' di calma.. (*Approvazioni*).

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. E con piena coerenza!... (*Rumori*).

GIAVAZZI. L'emendamento al quale anche io ho messo la firma, e che è stato così fortemente impugnato ora dall'amico onorevole Drago, non è nè più, nè meno, che il primo comma dell'articolo 12 della Commissione, accettato quindi anche dal relatore onorevole Drago.

Le quote — dice l'articolo 12 — cedute in proprietà, non possono, tranne i casi... (*Vivi rumori*).

DRAGO, *relatore*. Ma quella disposizione riguarda le quote. È un'altra cosa! Non possono essere alienate prima che sia riconosciuto il compimento della trasformazione agraria dei terreni...

MAJOLO. Questo è un giuoco di busso-lotti!... (*Rumori*).

GIAVAZZI. Dunque, non c'è ragione di inveire tanto contro una disposizione che è riprodotta dall'articolo 12 del testo della Commissione.

Riguardo poi all'aggiunta proposta dall'onorevole Caetani, e cioè di comprendere i comuni e le provincie in questo articolo 10, io faccio osservare che, dei comuni e delle provincie si parla nell'articolo 11, e che, se si introducessero nell'articolo 10 al posto voluto dall'onorevole Caetani, si verrebbe a trasformare quello che è il significato che noi abbiamo dato all'emendamento proposto all'articolo 11; perchè all'articolo 11 noi non vietiamo ai comuni e alle provincie di tenere in proprietà i terreni espropriati a loro favore: soltanto diciamo che essi non li possono condurre in gestione diretta; mentre, se si introducessero le parole « comuni e provincie » nell'articolo 10, dopo « l'Istituto nazionale e le Società commerciali » si verrebbe a proibire ai comuni e provincie di conservare in proprietà i terreni che in loro favore fossero stati espropriati una volta che